



Comune di Notaresco

Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)

Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675

www.comune.notaresco.te.it

Capitolato per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio del Comune di Notaresco, e servizi connessi e complementari per la durata di mesi 48

1 PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico, compresi i suoi allegati, descrive le prescrizioni minime e le specifiche tecniche che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività in oggetto specificate e affidate dal Comune di Notaresco.

Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e nella ulteriore documentazione allegata, le attività oggetto della presente procedura sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato tecnico. Inoltre, in via graduale, tali attività sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch'esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato tecnico.

L'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico e si impegna, altresì, a fornire il servizio richiesto alle condizioni offerte in sede di gara.

2 OGGETTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del **servizio di trasporto scolastico, accompagnamento e vigilanza degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado**, residenti nel territorio comunale ed ammessi a frequentare le attività scolastiche, descritto al successivo paragrafo 2.1 del presente Capitolato tecnico, mediante l'utilizzo di mezzi del Fornitore.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, salvo cause di forza maggiore. Nello specifico, è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n. 146 e ss.mm.ii. "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", pertanto, la ditta appaltatrice dovrà rispettare rigidamente la normativa vigente in materia di sciopero ed i principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Sono altresì oggetto della Convenzione anche l'affidamento di uno o più dei seguenti servizi aggiuntivi:

1. servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite d'istruzione);

2. servizio di trasporto degli alunni delle scuole primaria e della scuola secondaria di primo grado per partecipazione a colonie marine;

L'appalto comprende tutti gli adempimenti connessi alla direzione e gestione del personale impiegato per il trasporto e l'accompagnamento, nonché la gestione dei mezzi, compresa la collocazione degli stessi in apposita area durante i periodi di non utilizzo.

Nelle Schede tecniche di cui all'**Allegato A** al presente Capitolato tecnico sono riportati, al fine di orientare i concorrenti nell'offerta, i seguenti dati:

Foglio 1 "Dati generali": dati relativi al Piano di Trasporto Annuale, alle corse, alle strutture scolastiche e al personale (accompagnatori e addetti alla vigilanza);

Foglio 2 “Dati servizi aggiunti”: previsioni di massima riferite alla prima annualità del contratto per il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite d’istruzione), e servizio di trasporto degli alunni delle scuole primaria e della scuola secondaria di primo grado per partecipazione a colonie marine.

2.1 Servizio di trasporto scolastico, accompagnamento e vigilanza degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

a) Trasporto: Consiste nell’attività di trasporto di alunni, compresi quelli con disabilità non motoria certificata, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro beni, secondo quanto stabilito dal “Piano di trasporto annuale” come disciplinato dai paragrafi che seguono.

Il servizio consiste:

- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale (fermate scuolabus o casa-per-casa) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso (anche diverso da quello di andata), con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta previsti dal Piano di trasporto annuale negli orari stabiliti.

Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell’ultimo utente nel luogo dell’ultima fermata; nel conteggio dei Km percorsi non sono computati i Km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa ove è ricoverato il mezzo stesso sino all’indirizzo di inizio servizio; allo stesso modo non sono da computarsi nei Km totali, i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio (c.d. trasporti a vuoto) poiché questi tragitti sono stati computati ai fini della determinazione del valore complessivo del servizio.

L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall’ufficio comunale competente. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità “a passo d’uomo” o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dal Comune. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.

Il servizio di trasporto casa-scuola-casa verrà eseguito con scuolabus forniti dal Fornitore.

b) Accompagnamento: Consiste nel porre in essere tutte le attività volte a garantire la sicurezza durante il trasporto scolastico da parte di un soggetto responsabile preposto allo svolgimento delle attività di seguito descritte.

Il servizio è articolato in tre fasi consecutive:

1. salita a bordo: consiste nell’operazione di ausilio dell’utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell’utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l’assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell’allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
2. vigilanza durante il trasporto: si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l’incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di

esempio, vigilando che l'utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici, ecc.;

3. discesa dal mezzo: consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l'utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa. Detta fase termina con la consegna dell'utente e dei suoi beni ad altro soggetto responsabile preposto alla sicurezza o con l'immissione in area protetta di sicurezza appositamente adibita dal soggetto/Ente responsabile della sicurezza.

In ogni caso il servizio di accompagnamento deve espletarsi nel rispetto delle direttive dei soggetti preposti alla sicurezza degli alunni, del Comune e dell'Istituto scolastico interessato al trasporto. Per l'esecuzione del servizio di accompagnamento il Fornitore dovrà mettere a disposizione veicoli omologati secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti, al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'accompagnatore/i o di altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo.

c) Vigilanza "pre scuola" elementare e media: Il servizio di vigilanza "pre Scuola", relativo a tutto l'anno scolastico in cui sono aperte le scuole, viene svolto presso la Scuola Elementare e Media dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari o altro (nella Scheda tecnica di cui all'Allegato A del presente Capitolato tecnico sono indicati, a titolo informativo: il numero delle assistenti, il numero giorni della settimana e il numero giorni all'anno in cui è richiesto il servizio, la fascia oraria).

2.2 Servizi aggiuntivi che il Comune si riserva di chiedere:

a) Servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite d'istruzione): Rientra in tale tipologia di servizio la messa a disposizione di veicoli e di conducenti, per un monte ore definito nella Scheda tecnica (Allegato A al presente Capitolato tecnico), a favore degli Istituti scolastici per attività curricolari e uscite didattiche (ad es. "uscite al massimo di durata giornaliera"), da effettuarsi all'interno del territorio comunale, in Regione ed eventualmente anche fuori Regione, programmate (possibilmente all'inizio di ogni anno scolastico) e distribuite nell'intero corso del medesimo anno, fuori dall'orario di effettuazione degli altri servizi di trasporto sub 2.1. Pertanto le uscite didattiche dovranno svolgersi in orari compatibili con il normale svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Il numero di uscite di durata giornaliera, il numero di Km richiesti all'anno e la tipologia di veicolo sono indicati, a titolo informativo, nella Scheda tecnica (Allegato A al presente Capitolato tecnico). I mezzi da utilizzare per il servizio dovranno avere la capienza (numero di posti per alunni e numero posti per accompagnatore/i) indicata dal Comune. Pertanto i mezzi adibiti a tale servizio dovrà essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'/degli insegnante/i accompagnatore/i od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo.

Nel conteggio dei Km percorsi non sono computati i Km percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa ove è ricoverato il mezzo stesso sino all'indirizzo di inizio servizio indicato dall'Istituto; allo stesso modo non sono da computarsi nei Km totali, i Km percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio (c.d. trasporti a vuoto) poiché questi tragitti sono stati computati ai fini della determinazione del valore complessivo del servizio. Non sono, inoltre, previsti ulteriori spostamenti

se non preventivamente autorizzati e/o adeguatamente motivati (a titolo esemplificativo, qualora il mezzo rientri in sede invece di parcheggiare nella meta dell'uscita didattica, verranno conteggiati solo i Km di andata e quelli corrispondenti a un ritorno). Non saranno inoltre riconosciuti dal Comune costi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi e pedaggi, che si intendono a carico del Fornitore.

Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola-casa di cui sopra.

b) Servizio di trasporto degli alunni delle scuole primaria e della scuola secondaria di primo grado per partecipazione a colonie marine

Rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto giornaliero prestato nei mesi estivi, per partecipazione a colonie marine, secondo specifici tragitti indicati dal Comune (nella Scheda tecnica di cui all'Allegato A del presente Capitolato tecnico sono indicati, a titolo informativo: il numero di Km richiesti all'anno, il numero giorni della settimana e il numero giorni all'anno in cui è richiesto il servizio, la fascia oraria, i mezzi totali necessari).

I mezzi da utilizzare per i servizi di cui al presente articolo dovranno avere la capienza (numero di posti per alunni e numero posti per accompagnatore/i) indicata dal Comune. Pertanto i mezzi adibiti a tali servizi dovranno essere omologati secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell'/degli insegnante/i accompagnatore/i od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo.

3 VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto per la durata prevista di **4 anni è di € 1.008.000,00 IVA esclusa**; il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di **euro 504.000,00 per l'eventuale ripetizione di 2 anni**, di € 200.000,00 per l'eventuale emergenza covid e di **euro 126.000,00 per l'eventuale proroga tecnica per circa 6 mesi**, ammonta ad **euro 1.838.000,00 IVA esclusa**. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenze. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; i detti costi sono a carico dell'impresa.

Nel caso fosse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni da parte dell'Aggiudicatario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potrà essere richiesto allo stesso un aumento o una diminuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice in caso di: a) esigenze legate all'emergenza Covid-19 che richiedano prestazioni suppletive, integrative e comunque necessarie al buon andamento e efficientamento del Servizio; b) esigenze legate all'emergenza Covid-19 o indirettamente riferibili che richiedano la necessità di riduzione o non proseguimento di determinate aree di attività. La modifica delle prestazioni contrattuali avvengono agli stessi patti e condizioni. Nel caso quindi di modifiche dei servizi oggetto del presente appalto, le parti interessate effettuano congiuntamente l'analisi delle nuove necessità programmatiche ed organizzative redigendo apposito verbale delle

variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs n. 50/2016.

È consentita la revisione del corrispettivo ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, a richiesta del Fornitore, il corrispettivo offerto in sede di gara sarà soggetto a revisione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.

4 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di esecuzione del servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del servizio per ragioni di necessità o urgenza secondo l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la redazione di apposito verbale, previa costituzione da parte dell'aggiudicatario della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e presentazione delle polizze assicurative che necessiteranno e di quanto di seguito previsto per l'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione può, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, affidare all'impresa aggiudicataria del presente appalto a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto ed a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base definito nel presente appalto.

Il nuovo affidamento, ai sensi del precedente comma, è effettuato sulla base di una valutazione, condotta dall'Amministrazione mediante specifica indagine di mercato, delle condizioni di mantenimento dell'interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. L'aggiudicatario si impegna ad accettare tali eventuali proroghe e ripetizione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o più favorevoli per la stazione appaltante.

5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso.

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la potestà di disporre in via immediata l'affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto.

Il rifiuto o l'opposizione da parte dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato del servizio determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell'appalto, l'Amministrazione potrà dichiarare

unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

6 PIANO DI TRASPORTO ANNUALE

I servizi oggetto della Convenzione sono caratterizzati da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura intrinseca, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti. Pertanto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le tempistiche concordate nell'Atto di Regolamentazione del servizio, è prevista l'adozione del PIANO DI TRASPORTO ANNUALE (PTA).

6.1 Progettazione, redazione e adozione

Il Piano di trasporto annuale potrà essere redatto:

1. dal Comune;
2. dal Fornitore.

Nel primo caso esso viene trasmesso dal Comune al Fornitore, il quale potrà far pervenire al Comune eventuali osservazioni, nell'ottica della massima ottimizzazione dei percorsi in termini di Km da percorrere e tempo di percorrenza. Ogni osservazione od eventuali ulteriori specificazioni di qualsiasi genere dovranno essere comunicate dal Fornitore al Referente del Comune, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento del Piano di trasporto e dovrà necessariamente indicare soluzioni alternative possibili proposte dal Fornitore. Qualora tali osservazioni non siano accolte dal Comune, il Fornitore dovrà prendere atto del documento iniziando il servizio nelle date ivi indicate e con le modalità ivi espresse. In nessun caso il Fornitore potrà far valere tali contestazioni quali motivo di mancato inizio del servizio, sospensione o servizio reso in difformità del Piano di trasporto trasmesso, né potrà apportare autonomamente alcuna modifica alle linee.

In alternativa, qualora richiesto dal Comune, la progettazione e la redazione del Piano di trasporto annuale è demandata al Fornitore, il quale provvederà a trasmetterlo al Comune entro il termine di 10 giorni. Il Comune potrà far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica per esigenze pubbliche. È competenza del Comune approvare il Piano di trasporto annuale trasmesso dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore, potrà dare esecuzione al Piano di Trasporto non approvato dal Comune.

In considerazione delle tempistiche necessarie all'affidamento del servizio per il primo anno di affidamento il Comune metterà a disposizione del Fornitore l'ultimo Piano di trasporto annuale vigente, riportante le varie linee di trasporto (l'indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo, gli orari di partenza e quelli di arrivo, la successione delle fermate e relativi orari, il numero dei Km totali della linea, il numero e la tipologia degli alunni da trasportare, la durata del servizio nel corso dell'anno da/a e giorni della settimana).

6.2 Contenuti del Piano di trasporto annuale

Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando:
- tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;

- i Km di ogni linea e le fermate/punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
- il numero e la tipologia degli alunni da trasportare e quanto possa incidere sull'organizzazione del servizio (es. articolazione del servizio nei giorni della settimana, prolungamento del servizio nel corso dell'anno, servizi richiesti, ecc.).

Indicativamente ogni corsa deve assicurare tempi di percorrenza compatibili con gli orari delle lezioni definiti dagli Istituti scolastici, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni e che alla fine delle lezioni devono prontamente disporre del mezzo di ritorno. Inoltre gli orari di percorrenza debbono consentire il rispetto dei limiti di velocità ammessi dalle vigenti norme del Codice della strada e, comunque, essere tali da garantire la sicurezza del trasporto, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

6.3 Modifiche al Piano di trasporto annuale

In corso d'anno scolastico, il Comune può richiedere alla controparte la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta e con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza (quali, ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiusura al traffico di parti dei percorsi per lavori o altri motivi, scioperi, eventi atmosferici eccezionali). In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

In particolare gli orari delle linee/corse possono essere oggetto di variazione da parte del Comune in funzione delle esigenze rappresentate dagli Istituti scolastici e pertanto sono da ritenersi indicativi. Il Fornitore dovrà adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Spetta al Comune comunicare al Fornitore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno. Non rientrano nell'ambito temporale del servizio, e non rilevano al fine del pagamento del corrispettivo, i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche).

7 OBBLIGHI DEL FORNITORE

7.1 Cauzione definitiva e Polizze assicurative

Il Fornitore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata dell'appalto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, l'aggiudicatario dovrà costituire un **deposito cauzionale definitivo** per l'importo non inferiore al 10% del corrispettivo pattuito per l'appalto e con validità per l'intero periodo di durata dell'appalto stesso, in forma di fidejussione o polizza fidejussoria; la cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di:

– **polizza assicurativa R.C.A.** con massimale di garanzia non inferiore a € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00) di cui € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli del Fornitore in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli del Fornitore, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;

- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
- **polizza RCT** corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune e dove lo stesso Comune sia nominato assicurato aggiunto in polizza, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose;
- **polizza RCO**, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con sottolimito di 2.000.000 (duemilioni/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è dato dagli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze o di certificati di assicurazioni comprovanti la copertura del rischio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Saranno a carico del Fornitore i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

7.2 Requisiti del personale

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:

- a. l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

b. l'elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

c. apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

7.3 Casi di sostituzione del personale

Al fine di garantire la continuità del servizio, il Fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti e degli accompagnatori in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

Parimenti, il Fornitore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti di cui ai successivi paragrafi 8.1 e 8.2 del presente Capitolato tecnico.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 del presente Capitolato tecnico o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, il Fornitore si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze, patenti e certificati e a trasmetterli al Comune.

Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

7.4 Sede per la custodia dei veicoli (c.d. rimessa)

Il Fornitore dovrà munirsi di una o più sedi (c.d. rimessa) in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie. Tale/i sede/i, situata/e all'interno del Comune o in Comuni limitrofi (comunque entro km 15 dalle sedi scolastiche) dovrà/dovranno essere nella disponibilità del Fornitore a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (quali a mero titolo esemplificativo: recinzione, cancelli chiusi, sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza, ecc.) e mediante limitazione dell'accesso all'immobile al solo personale autorizzato. **In alternativa potrà essere concessa in uso gratuito l'autorimessa comunale, sita in Notaresco in via Martiri della Libertà. In tal caso la custodia e la sicurezza dei mezzi ricoverati rimarrà a carico dell'appaltatore.**

7.5 Manutenzioni

Per tutta la durata dell'appalto i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. Il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la

manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, compresa la sostituzione di parti essenziali degli stessi e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite.

Sarà obbligo del Fornitore adottare, nell'esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere del Fornitore prima di ogni servizio:

a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;

b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;

c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo e la pulizia del mezzo siano in una situazione accettabile.

7.6 Avarie e casi di interruzione del servizio

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, durante il servizio di trasporto presso strutture distaccate o durante il servizio di disponibilità mezzi per attività curriculari e uscite didattiche nel territorio comunale o nel territorio in cui ricade l'Istituto comprensivo, il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Fornitore è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo.

Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, fenomeni atmosferici o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico/struttura distaccata/sede dell'attività curricolare frequentati, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

7.7 Sistema di registrazione dei movimenti

Qualora offerto in sede di gara e se richiesto dal Comune, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di registrazione dei movimenti del/i veicolo/i utilizzato/i per il servizio, vale a dire dispositivi GPS idonei a rilevare i percorsi oggetto del servizio, consentendo di monitorare tragitti, Km, velocità e orari dalla centrale operativa e che geolocalizzano le informazioni registrate.

7.8 Monitoraggio del servizio

Il Fornitore è tenuto a produrre al Comune, con cadenza mensile, specifici report (servizio di reportistica) riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e le ore per il servizio di accompagnamento, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento. È compito del personale del Fornitore procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando al Comune chi ne risultasse sprovvisto.

Il Fornitore nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti.

Al termine di ogni anno scolastico – di norma entro il 15 di luglio – il Fornitore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all'andamento del servizio nel corso dell'anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.

Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

7.9 Referente del servizio

Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di Referente, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il Referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione del servizio. Il Fornitore provvederà a munire il Referente individuato di appositi dispositivi (i.e. smartphone) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio Referente che gestirà i rapporti e i contatti con il Fornitore.

In caso di sostituzione del proprio Referente, ciascuna delle parti ne dovrà dare tempestivo preavviso all'altra.

7.10 Numero dedicato

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

Il Fornitore si obbliga inoltre a dotare ciascun addetto al servizio (personale conducente e di accompagnamento) di apposito telefono cellulare il cui numero corrispondente potrà, a discrezione del Comune, essere comunicato ai genitori degli utenti trasportati in modo che gli stessi possano comunicare con gli addetti in caso di ritardo dello scuolabus, di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, o di qualunque altro disagio o disservizio.

8 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

8.1 Conducenti

Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo “conducente”) dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i..

Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro.

Il Fornitore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione.

Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:

- a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
- b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l’incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
- c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;
- d) comunicare al Fornitore e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
- e) comunicare al Fornitore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell’esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
- f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
- g) al termine di ogni trasporto previsto dal servizio, assicurarsi dell’avvenuta discesa di tutti gli utenti ed effettuare un accurato controllo interno del veicolo per verificare l’eventuale presenza di oggetti personali (zainetti scolastici, indumenti, altro) dimenticati dagli utenti, dandone pronta comunicazione all’Ufficio istruzione del Comune;

h) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;

i) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale;

j) far salire a bordo del mezzo gli accompagnatori, muniti di apposito distintivo identificativo; devono essere fatti salire a bordo del veicolo anche gli accompagnatori che, pur non essendo assunti alle dipendenze del Fornitore, effettuano il servizio di accompagnamento su disposizione del Comune; se ricorre, il Comune è tenuto a consegnare al Fornitore l'elenco aggiornato del personale impiegato per tale servizio.

Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

k) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti dal Piano di trasporto; al tal fine si precisa che non è prevista la raccolta di alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;

l) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;

m) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi; non sono considerate persone terze gli accompagnatori di cui al precedente punto, lett. j);

n) far salire e condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;

o) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;

p) delegare ad altri la conduzione del mezzo;

q) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;

r) fumare a bordo del mezzo di trasporto;

s) esprimersi con modi inurbani e assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;

t) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

8.2 Accompagnatori

L'accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es., tramite divisa, casacca, pettorina, ecc.) nonché munito di apposito distintivo identificativo, da apporsi ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.

Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 4 marzo 2014, n. 39. 3

Rientrano negli obblighi e responsabilità dell'accompagnatore:

- a) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all'entrata esterna della scuola;
- b) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o danno; in caso di comportamento scorretto degli utenti, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli utenti responsabili;
- c) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
- d) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell'utente o persone a ciò delegate. All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:
 - f) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
 - g) esprimersi con modi inurbani ed assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, comprese esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
 - h) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale;
 - i) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee allo svolgimento del servizio, compresa l'assunzione di bevande alcoliche;
 - j) fumare a bordo del mezzo;
 - k) portare animali o cose a bordo del mezzo.

9 VEICOLI

Il Fornitore deve utilizzare per il servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

Tutti i mezzi utilizzati dal Fornitore per lo svolgimento del servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di servizio di trasporto di persone e di trasporto scolastico, e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola. In particolare i mezzi dovranno essere immatricolati secondo quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997 e s.m.i., collaudati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi, nonchè essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto scolastico, rispettando la destinazione e l'uso dei veicoli e i limiti imposti dalla normativa vigente in

particolare dal D.M. 31 gennaio 1997 e s.m.i. e dalla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.

Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni e al numero di accompagnatori da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea.

Il Fornitore dovrà dotare ogni mezzo di idonea segnalazione visiva o luminosa indicante "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Notaresco" al fine di essere immediatamente riconoscibile dall'utente.

I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri, inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.

I sedili dei veicoli dovranno essere dotati di cinture di sicurezza adatte all'età degli utenti.

I veicoli adibiti al trasporto scolastico non potranno riportare, esternamente e/o internamente, cartelloni pubblicitari o altre forme di pubblicizzazione di prodotti, servizi e aziende la cui natura sia in contrasto con il servizio in oggetto e la fascia di età dell'utenza.

In caso di inutilizzabilità dei mezzi adibiti al servizio, e per eventuali emergenze, è a carico del Fornitore la sostituzione dei medesimi con mezzi comunque conformi alla normativa di settore, senza ulteriori oneri a carico del Comune. Il Fornitore pertanto deve disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria.

La sostituzione dei veicoli nel corso di durata dell'appalto deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.

Ove necessario e previa specifica richiesta da comunicare per iscritto al Fornitore con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Comune un veicolo munito di rampa per carrozzine e sistemi di ritenuta, al fine di consentire il trasporto di utenti con disabilità e grave compromissione motoria. Il mezzo da utilizzare per il servizio disponibilità veicoli di cui al paragrafo 2.4.1 del presente Capitolato tecnico, dovrà avere la capienza (numero di posti per alunni e numero posti per accompagnatori) indicata dal Comune e, comunque una capienza minima di 28 posti, oltre al posto per la carrozzina del disabile e tre posti per accompagnatori.

Inoltre, è previsto che:

- non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;
- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli nella disponibilità del Fornitore la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 8 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo. Pertanto, il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata dell'appalto, dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche offerte in sede di gara;
- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;

- se offerto in sede di gara e se richiesto dal Comune, il/i veicolo/i debba/no essere munito/i di dispositivi GPS idonei a rilevare i percorsi oggetto del servizio, consentendo di monitorare tragitti, Km, velocità e orari dalla centrale operativa e che geolocalizzano le informazioni registrate;
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il periodo estivo e invernale.

10 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

10.1 Corrispettivo.

Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato (trasporto, accompagnamento e vigilanza), è quello risultante dagli esiti di gara. Il Fornitore riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all'attività effettivamente svolta, calcolato tenendo conto del prezzo al Km moltiplicato per il numero totale dei Km percorsi.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ente tutti i servizi (trasporto, accompagnamento e vigilanza) e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto stabilito al riguardo per la revisione periodica del prezzo.

10.2 Pagamenti

Il corrispettivo da erogare all'aggiudicataria viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture elettroniche in ragione del numero dei chilometri percorsi.

Ai fini del pagamento delle fatture sarà necessario acquisire il documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (ove dovuti), conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché del presente atto e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestatane la regolarità del pagamento delle retribuzioni con riferimento ai lavoratori subordinati nel rispetto del CCNL di categoria. Alle fatture dovrà essere allegata, altresì la rendicontazione della gestione effettuata nel mese di riferimento, riassuntivo dei Km percorsi e delle prestazioni orarie erogate (la presentazione di tutta la documentazione sopra riportata è condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento dei corrispettivi, pertanto, la mancata trasmissione della stessa determinerà la sospensione automatica dei relativi pagamenti senza che l'affidatario possa imputare il ritardo al committente). Ai fini della compilazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), da parte dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare: la sede legale, la sede operativa, il numero degli addetti impiegati nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, le posizioni INPS e INAIL.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore nel rispetto delle disposizioni di legge solo previa esibizione, da parte di quest'ultimo, di tutta la documentazione sopra richiesta dopo l'espletamento della verifica positiva della congruità e completezza della documentazione e del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, entro 30 giorni (termine comprensivo delle verifiche e accettazione della prestazione) dalla data di ricevimento della documentazione prescritta. La mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta e/o eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

L'Amministrazione, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2002 così come modificato con l'art. 24, comma 3, dal D.Lgs 161/2014, si riserva di concordare con l'aggiudicatario, preventivamente alla stipula del contratto, eventuale altro termine di pagamento, comunque non superiore a 60 giorni.

10.3 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.136/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma precedente, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Qualora il Fornitore effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, al Fornitore potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della legge n.163/2010.

Il Fornitore è tenuta a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Nel contratto che verrà stipulato sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010.

11 CONTROLLI

Il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel contratto.

I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono custoditi e/o parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale e sull'attuazione del piano di formazione del personale impiegato nel servizio offerto in sede di gara, durante tutto il periodo di durata dell'appalto.

I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Il Comune potrà altresì chiedere la trasmissione della documentazione attinente all'abilitazione dell'esercizio della professione di trasportatore.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso ai siti/immobili di custodia dei veicoli (c.d. rimesse), in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e anche da parte di personale che non si palesa come addetto a tale controllo nel riguardo del Fornitore o del personale da questi impiegato, ecc..

Ad istanza degli esercenti la potestà genitoriale degli alunni trasportati, compresi quelli eventualmente già maggiorenni, il Comune svolge i controlli oggetto di istanza notificandone l'esito del controllo all'istante entro 30 giorni dalla domanda.

I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

13 Penalità

Il Fornitore, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste il Comune applicherà di volta in volta penali variabili tra € 150,00 (centocinquanta) e € 3.000,00 (tremila) a seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni. L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità rilevate saranno comunicate per iscritto, anche a mezzo mail, all'impresa aggiudicataria che dovrà entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità indicate dal presente articolo.

Le penali saranno decise dal Responsabile del Servizio e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 60 gg senza che il Fornitore abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dall'Amministrazione dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile fatto salvo il diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni

14 Risoluzione del contratto

L'insufficienza, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e il Comune potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi ovvero affidare la prosecuzione ad altri. Qualora la risoluzione avvenga per colpa del fornitore e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione del Fornitore.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il Fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

15 Recesso unilaterale dal contratto

Il Comune può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne il Fornitore dalle spese sostenute, dai servizi erogati e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall'Ente appaltante.

16 Osservanza leggi e decreti

Il Fornitore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni vigenti del presente capitolato sollevando da ogni responsabilità il Comune.

Il Fornitore è esclusivo responsabile di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro, di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi nel corso dell'attività organizzativa.

Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e protezione sul lavoro, rispettando quanto definito nel D. Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs 626/1994).

Il Comune si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette norme da parte del Fornitore riservandosi, nel caso di inosservanza di tale norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni derivati dalle inadempienze.

17 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL del settore di riferimento

18 Il subappalto e le responsabilità relative

E' vietato all'aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nascondere fanno sorgere nel Comune il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto stesso e comunque secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

19 Spese d'atto

Le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, diritti di rogito e di segreteria sono a carico dell'aggiudicatario.

20 Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere fra il Comune ed il Fornitore sull'interpretazione e l'applicazione del presente capitolato è deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dall'Amministrazione aggiudicatrice, uno dall'affidatario e uno di comune accordo fra le parti, in caso di discordanza il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo.

21 Riservatezza

Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dal Fornitore nell'ambito dell'attività dell'appalto sono proprietà del Comune. Il Fornitore si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto e adotterà opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Il fornitore tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. N. 196 del 30.6.2003), assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso al Comune entro 5 giorni

22 Rinvio a norme vigenti

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.